

CIG: 9886374DE7

ACCORDO QUADRO

TRA

l’Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione (di seguito, anche **l’“Agenzia”** o la **“Stazione Appaltante”**) con sede legale in Roma, Via Barberini 38, C.F. e P.I. 06340981007 in persona del Responsabile dell’Unità Organizzativa Tecnica – Progettazione e altri servizi tecnici, **Ing. Letizia Gabrielli**, giusta delega prot. n. 10.15-01-2024.R del 15 gennaio 2024, domiciliata per la carica ove sopra,

E

Il RTP costituito con atto

composto da S.I.B.

STUDIO DI INGEGNERIA BELLO S.r.l. (Capogruppo Mandataria) P.IVA: 01615810627, con sede in Roma (RM), Via Orazio n. 31 PEC: info@pec.studioingegneriabello.it nella persona del legale rappresentante Giovanni Vito Bello e Ing. Mirko Giuntini (Mandante) con domicilio

in qualità di libero professionista (di seguito, anche **l’“Appaltatore”**);

PREMESSO CHE

- con determina prot. n. 977.09-06-2023.U, l’Agenzia ha avviato una procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 60, comma 1 e 157, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, anche **“d.lgs. n. 50/2016”** o il **“Codice”**) per la sottoscrizione di Accordi Quadro (di seguito, anche **l’“Accordo quadro”** o **l’“Accordo”** o il **“Contratto”**) con più operatori

economici per l'affidamento - mediante successivi contratti esecutivi di importo massimo di 200.000 euro- di servizi di Ingegneria e Architettura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva da redigere e restituire in modalità Building Information Modeling (B.I.M.), oltre al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, in relazione a interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo e nuova edificazione sugli immobili di proprietà dell'Agenzia del Demanio, degli enti territoriali e dello Stato, secondo quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale;

- con nota prot. n. 0076-9.6.2023 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, anche il "RUP"), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, l'Ing. Nicola Luigi Garofalo;
- all'esito della procedura aperta, l'offerta presentata dall'Appaltatore è risultata essere la seconda in graduatoria;
- l'Agenzia, con provvedimento prot. n. 528.18-12-2023.R, ha disposto l'aggiudicazione del servizio, con efficacia subordinata alle verifiche di legge volte all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 dichiarati in fase di partecipazione alla procedura, a favore del RTI appaltatore, per l'importo contrattuale massimo di € 200.000,00, al netto di IVA e contributi previdenziali e assistenziali;
- la Stazione Appaltante ha effettuato le verifiche di legge, relative al possesso, in capo all'Appaltatore, dei requisiti di partecipazione alla procedura anzidetti, mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico, con le necessarie integrazioni extra-sistema;
- con Verbale di riscontro della documentazione comprovante i requisiti di partecipazione alla procedura prot. n. 2024/31/ATTI del 29/01/2024(di seguito, anche la "Nota Prot. n. 31/2024"), il RUP ha comunicato la conclusione, con esito positivo, delle verifiche volte all'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale dichiarati dall'Operatore Economico, in fase di partecipazione alla procedura;

- con riguardo al rilascio delle informazioni antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011, è sottoscritto ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.lgs. n.159/2011, sotto condizione risolutiva espressa ove dovessero essere adottati nei confronti dell'Appaltatore, in corso di vigenza del contratto stesso, provvedimenti di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;
- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente Accordo quadro, ha costituito:
 - un'idonea cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nell'Accordo medesimo, emessa
ottoscritta il 10/01/2024 con scadenza al 10/01/2026;
 - una polizza di assicurazione a copertura della Responsabilità Civile Professionale Ingegneri prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice,
a favore della società S.I.B. STUDIO DI ING. BELLO SRL
emessa
valida dal 04/08/2023 al 04/08/2024;
 - una polizza di assicurazione a copertura della Responsabilità Civile Professionale Ingegneri prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice,
a favore di Mirko Giuntini emessa
valida dal 22/01/2024 al 22/07/2024;
- Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Accordo quadro, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni

1. La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro, così come gli atti in esso richiamati e quelli materialmente allegati:
 - Contratto esecutivo;
 - DIP/Capitolato tecnico prestazionale elaborato dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, "*Capitolato*" o "*DIP*");

- Offerta tecnica dell'Appaltatore;
 - Offerta economica dell'Appaltatore;
 - Patto d'integrità;
 - Scheda fornitore;
 - Atto costitutivo.
2. In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:
- A. Accordo quadro;
 - B. Contratto esecutivo;
 - C. DIP/Capitolato tecnico prestazionale elaborato dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, "*Capitolato*" o "*DIP*");
 - D. Offerta tecnica dell'Appaltatore;
 - E. Offerta economica dell'Appaltatore;
 - F. Patto d'integrità;
 - G. Scheda fornitore.
 - H. Atto costitutivo
3. Le parti e, in particolare, l'Appaltatore, ad ogni effetto confermano che tutti i documenti sopra citati sono ben noti alle stesse e si trovano depositati agli atti della Stazione Appaltante. Tali documenti costituiscono parte integrante del presente Accordo quadro.
4. Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini di seguito indicati viene attribuito il seguente significato:
- *Committente o Stazione Appaltante*: Agenzia del Demanio;
 - *Appaltatore*: l'Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici affidatari della progettazione;
 - *Accordo Quadro o Accordo o Contratto*: è il presente Accordo quadro, sottoscritto dall'Agenzia con l'Appaltatore, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a prestare in favore della Committente le prestazioni in esso contenute.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Accordo quadro ha ad oggetto l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, come specificati nel DIP/Capitolato che dovranno essere svolti dall'Appaltatore secondo le prescrizioni ivi contenute.
2. Le attività di progettazione dovranno essere svolte secondo la normativa vigente al momento della formalizzazione del relativo incarico.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite relativamente alla tipologia di progettazione richiesta, secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Accordo quadro, nei contratti esecutivi e nel DIP/Capitolato.
4. L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile del Procedimento.
5. I singoli servizi saranno di volta in volta affidati in seguito alla sottoscrizione di singoli Contratti Esecutivi che saranno trasmessi via pec dall'Agenzia all'Appaltatore, unitamente alla relativa documentazione a corredo. Quest'ultimo dovrà provvedere alla sottoscrizione di ciascun Contratto Esecutivo entro e non oltre 10 giorni dalla relativa ricezione e procedere alla successiva trasmissione del Contratto Esecutivo debitamente firmato alla Stazione appaltante entro i successivi 2 giorni.
6. L'ingiustificato rifiuto alla sottoscrizione di un singolo Contratto Esecutivo costituirà grave inadempimento contrattuale.

Art. 3 – Durata

1. Il presente Accordo quadro ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione con facoltà dell'Agenzia di estendere la durata dell'Accordo quadro per un ulteriore anno, qualora non sia esaurita la capienza totale, attraverso apposita comunicazione a mezzo pec.
2. I singoli Contratti Esecutivi potranno essere stipulati per tutta la durata del presente Accordo quadro.
3. Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del RUP, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni affidate.

Art. 4 – Corrispettivi e pagamenti

1. L'importo contrattuale massimo dell'Accordo quadro, determinato a corpo, è pari a complessivi € 280.000,00 al netto di IVA e contributi previdenziali e assistenziali. Il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura, per ogni categoria di opere individuata, sarà calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 *“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”* e ss.mm.ii. (di seguito, anche il *“D.M. 17.6.2016”*).
2. L'importo dei singoli servizi professionali affidati sulla base dell'Accordo quadro verrà calcolato all'atto dell'emissione dei singoli contratti esecutivi in conformità ai criteri di cui al D.M. 17.6.2016 e al DIP/Capitolato speciale d'appalto, cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, pari al **42,360%**. In relazione alla natura intellettuale delle prestazioni da affidare, gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero.
3. Le spese e gli oneri accessori saranno quantificati nella percentuale massima del 10% della parcella. Si precisa che ogni singolo Contratto Esecutivo che sarà stipulato con l'Aggiudicatario dell'Accordo quadro sarà a corpo e pertanto non è previsto alcun adeguamento della parcella con un eventuale aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che scaturirà dallo sviluppo progettuale a livello definitivo ed esecutivo.
4. L'Appaltatore accetta, inoltre, che con la sottoscrizione del presente Accordo non è previsto un corrispettivo minimo garantito o la sottoscrizione di un numero minimo di contratti esecutivi.
5. Si precisa, altresì, che l'importo massimo di ciascun Contratto Esecutivo non sarà superiore ad euro 200.000,00 e che i singoli contratti esecutivi preciseranno la tipologia dei servizi effettivamente affidati e il relativo importo e la durata.
6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Accordo quadro oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari.
7. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante

la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio, Via Barberini 38, C.F. 06340981007, codice IPA **ACD518**, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di ODA, che sarà comunicato successivamente, il CIG: 9886434F6A nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972*" (c.d. Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

8. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, che l'Appaltatore si impegna a comunicare, previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al netto di eventuali penali comminate ai sensi del paragrafo 18 del Capitolato. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore e dovranno sempre essere riportate nelle fatture,
9. Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.
10. Al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Art. 5 – Clausola Revisione Prezzi

1. A decorrere dal secondo anno di validità contrattuale, il corrispettivo contrattuale, per la sola parte delle spese e degli oneri accessori, è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi di riferimento rilevati dall'ANAC, in assenza di questi sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, in assenza di quest'ultimi in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

2. La revisione dei prezzi di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al dieci per cento (10%) delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario, previa richiesta scritta dell'Appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, che sarà comunicato **(ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato)** prima della stipula del Contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
4. L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.
6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa dell'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Accordo quadro, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 7 – Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Accordo quadro.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo quadro, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione dell'Accordo quadro.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione dell'Accordo quadro.
4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Accordo, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente Accordo quadro, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo quadro resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Committente.
7. L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità. L'Appaltatore non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo quadro e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa agli stessi non imputabile. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi

necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo quadro, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

8. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
9. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo quadro.

Art. 8 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo, le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quelle specifiche previste dal D.Lgs. n. 50 del 2016.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Accordo, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.
5. Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente Accordo quadro dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

6. Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente Accordo.
7. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo.

Art. 9– Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente Accordo, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza dell'Accordo.
2. Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente Accordo.
3. La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.

Art. 10 – Penali

1. L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro nel rispetto dei tempi stabiliti nei singoli contratti esecutivi.
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata una penale secondo quanto precisato dal paragrafo 19 del DIP/Capitolato fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente Accordo.
3. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante

escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

4. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, potranno essere applicate le penali di cui sopra.
6. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 23 del DM 49/2018 e per le ipotesi ivi previste.
7. Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Art. 11 – Risoluzione dell'Accordo quadro

1. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Accordo possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 16, 18, 19 e,

altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 10 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente Accordo;
 - b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) mancato reintegro della cauzione;
 - d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
 - e) stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell'Accordo;
 - f) ingiustificato rifiuto alla sottoscrizione di un Contratto Esecutivo;
 - g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
 - h) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - i) cessione del Contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
 - j) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
 - k) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico dell'Agenzia adottato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia in data 5 aprile 2023, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
 - l) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione dell'Accordo;
 - m) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;

- n) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.
 5. Con la risoluzione dell'Accordo sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.
 6. Nel caso di risoluzione dell'Accordo, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
 7. In caso di risoluzione del presente Accordo, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
 8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.

Art. 12 – Recesso

1. La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Accordo, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC.
2. Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

3. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 13 – Garanzia definitiva e Polizza Assicurativa del Progettista

1. L'Appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ha prestato la cauzione definitiva indicata in premessa.
2. La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
3. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la garanzia di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo.
4. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza dell'Accordo e sarà svincolata subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
5. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.

Art. 14 – Subappalto - Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti

1. L'Appaltatore ha dichiarato nel D.G.U.E. di non volersi avvalere del subappalto.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell'esecutore del Contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Accordo s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.
4. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

5. Più precisamente, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
6. Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Committente si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
7. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

Art. 15 – Disposizioni antimafia

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 né all'interruzione delle attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 13, 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 16 - Modello ex D.Lgs. 231/2001, e Impegno Etico

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, a rispettare i principi contenuti nell'Impegno Etico approvato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia in data 05/04/2023, reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "*Amministrazione trasparente*", nonché a tenere un comportamento tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
2. L'inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nonché ad esperire ogni eventuale azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale violazione.
3. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei principi di cui al comma 1.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Accordo e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata dell'Accordo. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione dell'Accordo che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 18 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente Accordo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo quadro o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.
3. L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione dell'Accordo, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione dell'Accordo.

Art. 19 - Proprietà delle risultanze del servizio

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in

occasione dell'esecuzione del presente servizio (schizzi, appunti, esiti di prove strumentali ecc.), rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale.

2. La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20 - Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente Accordo, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale in via Orazio n. 31 Cap 00193 Roma (RM) P.IVA 01615810627 C.F. 00722000627 PEC info@pec.studioingegneriabello.it
Referente Giovanni Vito Bello;
- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio presso Roma, Via Barberini n. 38, pec: strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it

Art. 21 – Controversie e Foro competente

1. Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro territorialmente competente.
2. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 22 – Spese dell'Accordo quadro

1. La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, co.2, del D.P.R. 131/1986, con spese a carico dell'Appaltatore comprensive dei costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 del 31/01/2024;

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione dell'Accordo quadro, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

Articolo 23 - Responsabile dell'Accordo quadro per l'Appaltatore

1. L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile dell'Accordo quadro il Sig. Giovanni Vito Bello, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione dell'Accordo quadro e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Agenzia.
2. Il responsabile dell'Accordo quadro dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.
3. Le comunicazioni al responsabile dell'Accordo quadro, pertanto, saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 -
 - PEC info@pec.studioingegneriabello.it
 - Referente Sig. Giovanni Vito Bello;
4. L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
5. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile dell'Accordo quadro devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.
6. Il responsabile dell'Accordo quadro dell'Appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione della Stazione appaltante coordinandosi con il medesimo.

Per l'Agenzia del Demanio

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente Accordo, con particolare riferimento agli artt. 3 (Durata), 4 (Corrispettivi e pagamenti), 5 (Clausola Revisione

Prezzi), 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 7 (Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore), 10 (Penali), 11 (Risoluzione dell'Accordo quadro), 12 (Recesso), 14 (Subappalto - Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti), 16 (Modello ex D.Lgs. 231/2001, e Impegno Etico), 18 (Obblighi di riservatezza), 19 (Proprietà delle risultanze del servizio), 21 (Controversie e Foro competente). Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente Accordo devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Per l'Appaltatore

(firmato digitalmente)

Allegati:

- Contratto esecutivo;
- DIP/Capitolato tecnico prestazionale;
- Offerta tecnica dell'Appaltatore;
- Offerta economica dell'Appaltatore;
- Patto d'integrità;
- Scheda fornitore.
- Atto costitutivo